

REGOLAMENTO PER IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

ESAMINATA NELLA SEDUTA DEL 17.02.2014

TITOLO I

DEI CONSIGLI DISTRETTUALI DI DISCIPLINA

CAPO I

COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

ART.1

Funzionamento del Consiglio di Disciplina

1. Il Consiglio di Disciplina (C.D.T.) agisce in piena indipendenza di giudizio e autonomia organizzativa ed operativa, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e del presente regolamento.
2. Esso opera attraverso sezioni (Collegi), composte da tre membri titolari.
3. La sezione delibera con la partecipazione necessaria di tre membri.
4. Le funzioni di presidente della sezione sono svolte dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'Albo e le funzioni di segretario da quello con minore anzianità d'iscrizione all'albo. In caso di parità di iscrizione all'Albo, le funzioni sono assunte rispettivamente dal più anziano e dal più giovane per età anagrafica. In caso di impedimento del Presidente, assume le funzioni il componente avente maggiore anzianità d'iscrizione.
5. Il C.D. T. e le singole sezioni svolgono la propria attività nei locali del Consiglio dell'ordine degli Ingegneri di Messina.

ART. 2

SPESE DI GESTIONE

1. L'Ordine degli Ingegneri contribuisce alle spese di gestione del C.D.T.
2. L'entità complessiva delle spese necessarie alla gestione e al funzionamento del Consiglio di Disciplina è individuata nel bilancio preventivo dell'Ordine medesimo.
3. La partecipazione al C.D.T. non dà titolo alla corresponsione di compensi, emolumenti e indennità ma, esclusivamente, al rimborso delle spese di trasferta.

CAPO II

COMPETENZA

ART. 3

COMPETENZA PER IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

1. La competenza è attribuita al Consiglio di Disciplina Territoriale del distretto ove è iscritto l'ingegnere, o il praticante, o a quello del distretto nel quale è avvenuto il fatto per cui si procede.
2. In ogni caso si applica il principio della prevenzione con riguardo al momento dell'iscrizione della notizia nel registro di cui all'art. 11 del presente regolamento.
3. Qualora, in virtù dell'art. 7 (ricusazione) del presente regolamento, venga a mancare il numero necessario al funzionamento delle sezioni e non sia possibile sostituire i componenti, il presidente del Collegio di Disciplina trasmette gli atti al Presidente del C.D.T.
4. La competenza disciplinare nei confronti di un componente del Collegio di Disciplina è attribuita ad altra sezione, così come individuata dal Presidente del C.D.T. (collegio viciniore)

ART. 4

CONFLITTO DI COMPETENZA

1. Il Consiglio nazionale degli Ingegneri si pronuncia sui conflitti di competenza fra i C.D.T. per quanto concerne l'esercizio del potere disciplinare.
2. I C.D.T. fra i quali sia insorto un conflitto di competenza trasmettono gli atti del procedimento al Consiglio nazionale degli Ingegneri: di detta trasmissione è data immediata comunicazione alle parti interessate che possono fare pervenire le loro deduzioni al Consiglio nazionale degli Ingegneri nel termine di dieci giorni. In seguito alla decisione del Consiglio nazionale degli Ingegneri, gli atti sono rimessi al C.D.T. dichiarato competente.
3. L'impugnazione proposta avverso la decisione del Consiglio nazionale degli Ingegneri non sospende il corso del procedimento disciplinare.

ART. 5

CASI DI ASTENSIONE E RICUSAZIONE

1. I componenti dei C.d.D. possono essere individualmente ricusati e devono astenersi per i motivi indicati dagli articoli 36 e 37 del codice di procedura penale, in quanto applicabili, nonché nell'ipotesi in cui sia giudicato un iscritto avente con gli stessi rapporti di associazione professionale e/o di collaborazione e/o che eserciti nei medesimi locali.
2. Sulla ricusazione di un componente di sezione è competente il Presidente del Consiglio di Disciplina.
3. I componenti dei C.d.D. devono astenersi quando vi sia un motivo di ricusazione da essi conosciuto, anche se non proposto. La dichiarazione di astensione deve essere valutata dal presidente del C.D.T. ed opera di diritto, dando luogo all'immediata sostituzione del componente astenuto con altro da designarsi a cura del Presidente del C.D.T.

ART. 6

TERMINI E FORME PER LA DICHIARAZIONE DI RICUSAZIONE

1. La ricusazione può essere proposta entro sette giorni dalla conoscenza dei motivi che la giustificano e, in ogni caso, prima della decisione.

2. La relativa istanza, contenente l'indicazione delle prove, è presentata negli uffici di segreteria del C.D.T., deve essere sottoscritta dall'interessato, o da un suo procuratore speciale, e contenere, sotto pena di inammissibilità, i motivi sui quali la ricusazione si fonda. La presentazione di istanza di ricusazione, ovvero di richiesta di astensione, sospende il termine di svolgimento del procedimento disciplinare di cui all'art. 13 comma V.

3. La dichiarazione è comunicata all'incolpato a cura del Presidente del C.D.T. con invito al componente ricusato a fornire entro cinque giorni le deduzioni sui motivi della ricusazione. Le altre parti possono presentare le loro deduzioni nel termine di cinque giorni dalla comunicazione.

ART. 7

DECISIONE SULLA DICHIARAZIONE DI RICUSAZIONE

1. Quando la dichiarazione di ricusazione è stata proposta da chi non ne aveva il diritto o senza l'osservanza dei termini o delle forme previsti dall'articolo 6, ovvero quando i motivi addotti sono manifestamente infondati, il Presidente, senza ritardo, la dichiara inammissibile con ordinanza impugnabile davanti al Consiglio nazionale degli Ingegneri nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della decisione.

2. Fuori dei casi di inammissibilità della dichiarazione di ricusazione, ogni attività è sospesa salvo che per il compimento degli atti indifferibili.

3. Il Presidente o il membro anziano decidono sul merito della ricusazione, sulla base degli atti depositati e dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni.

4. Il provvedimento pronunciato a norma dei commi precedenti è comunicato al componente ricusato ed alla parte.

ART. 8

PROVVEDIMENTI IN CASO DI ACCOGLIMENTO DELLA DICHIARAZIONE DI RICUSAZIONE

1. Se la dichiarazione di ricusazione è accolta, la sezione non può compiere alcun atto del procedimento sino alla sua ricostituzione.

2. Il provvedimento che accoglie la ricusazione dichiara l'inefficacia e l'inutilizzabilità degli atti eventualmente compiuti precedentemente dalla sezione della quale era componente il membro ricusato. Analogo provvedimento deve essere assunto in caso di astensione spontanea di un componente della sezione.

3. Il componente ricusato è sostituito con altro individuato dal Presidente del C.D.T., ovvero dal membro anziano.

TITOLO II

DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 9

PRINCIPI GENERALI E NORME APPLICABILI

1. Le infrazioni ai doveri e alle regole di condotta dettati dalla legge o dal codice deontologico aventi rilevanza disciplinare sono sottoposte al giudizio del C.D.T.
2. Il procedimento disciplinare è regolato dalla legge e dalle norme del presente regolamento.
3. Il procedimento disciplinare si svolge secondo i principi costituzionali di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa.

CAPO II

NOTIZIA DELL'ILLECITO DISCIPLINARE

ART. 10

NOTIZIA DELL'ILLECITO DISCIPLINARE

1. Il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri (C.O.I.) quando riceve un esposto o una denuncia o acquisisce comunque d'ufficio la notizia di fatti suscettibili di valutazione disciplinare deve immediatamente trasmettere gli atti al C.D.T..

ART. 11

ISCRIZIONE NEL REGISTRO RISERVATO

1. Il presidente del C.D.T., ricevuti dal C.O.I. gli atti relativi alla notizia di illecito disciplinare, iscrive senza ritardo in un registro all'uopo istituito il nominativo dell'iscritto indicando la data di ricevimento della segnalazione.

Il registro è riservato ed è custodito dal segretario del C.D.T. ed è consultabile esclusivamente dai componenti del Consiglio stesso.

ART. 12

DIVIETO DI CANCELLAZIONE

1. Dal giorno dell'invio degli atti al C.D.T. e fino alla definizione del procedimento disciplinare non può essere deliberata la cancellazione dell'iscritto dall'albo, dall'elenco o dal registro.

CAPO III

FASE ISTRUTTORIA PRELIMINARE

ART.13

COSTITUZIONE DELLA SEZIONE COMPETENTE PER LA FASE ISTRUTTORIA PRELIMINARE E DEL CONSIGLIERE

ISTRUTTORE

1. Il Presidente del C.D.T. designa il Collegio (C.d.D.) competente a trattare il procedimento secondo un criterio di rotazione e trasmette gli atti al Presidente del Collegio medesimo.

2. Il presidente di sezione del Collegio di Disciplina, valutati gli atti trasmessi dal C.O.I., può richiedere al Collegio medesimo l'immediata archiviazione senza formalità per manifesta infondatezza della notizia di illecito disciplinare.
3. In ipotesi di archiviazione il C.d.D. trasmette comunque all'iscritto interessato copia degli atti relativi all'esposto oggetto di iscrizione nel registro di cui all'art. 11.
4. Il C.d.D., ai fini della determinazione di cui ai commi che precedono, delibera con la maggioranza dei presenti.
5. Qualora non venga disposta l'archiviazione immediata, il presidente di sezione del C.d.D. designa il Consigliere Istruttore.
6. Il procedimento disciplinare deve essere completato entro sei mesi dall'iscrizione della notizia nel registro di cui all'art. 11 del presente regolamento. Detto termine è suscettibile di proroga nelle ipotesi di particolare complessità. La proroga, su apposita istanza del Presidente della sezione, dev'essere autorizzata dal Presidente del C.D.T. per un termine non superiore a sei mesi.

ART. 14

COMUNICAZIONE ALL'INCOLPATO E FASE ISTRUTTORIA PRELIMINARE

1. Il Presidente di sezione, ove non disposta l'immediata archiviazione, comunica senza ritardo all'iscritto, nel suo domicilio professionale, l'avvio della fase istruttoria preliminare a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero a mezzo p.e.c., fornendogli ogni elemento utile, invitandolo a formulare per iscritto le proprie osservazioni e deduzioni, anche istruttorie, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione ed avvertendolo che, in mancanza di elezione di domicilio, le comunicazioni relative al procedimento verranno indirizzate al domicilio professionale.

ART. 15

CONCLUSIONE DELLA FASE ISTRUTTORIA PRELIMINARE E DELIBERAZIONE DELLA SEZIONE COMPETENTE

1. Conclusa la fase istruttoria, il Consigliere Istruttore propone alla sezione richiesta motivata di archiviazione o di approvazione del capo di incolpazione, depositando il fascicolo in segreteria.
2. La sezione delibera l'archiviazione ovvero l'approvazione del capo di incolpazione.

ART. 16

FORMULAZIONE DEL CAPO DI INCOLPAZIONE

1. Qualora la sezione approvi il capo d'incolpazione ne dà comunicazione all'incolpato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero a mezzo P.E.C..
2. La comunicazione diretta all'incolpato contiene:
 - 1) il capo d'incolpazione con l'enunciazione:
 - a) delle generalità dell'incolpato e del numero cronologico attribuito al procedimento;

b) dei fatti addebitati, con l'indicazione delle norme violate; se gli addebiti sono più di uno sono contraddistinti da lettere o da numeri;

2) l'avviso che l'incolpato, nel termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione stessa:

a) ha diritto di accedere ai documenti contenuti nel fascicolo, prendendone visione ed estraendone copia integrale;

b) ha facoltà di depositare memorie e documenti;

c) ha facoltà di chiedere di comparire avanti al Collegio, per essere sentito ed esporre le proprie difese;

d) ha facoltà di essere assistito e nominare un difensore, di eleggere presso lo stesso un domicilio diverso da quello professionale per le comunicazioni degli atti del procedimento.

CAPO IV

CITAZIONE A GIUDIZIO

ART. 17

LA CITAZIONE A GIUDIZIO

1. Decorso il termine di cui all'art. 16 Il comma n. 2, il presidente del C.d.D. fissa la data per il dibattimento da celebrarsi avanti alla medesima sezione designata per l'istruttoria, costituita in collegio giudicante.

ART. 18

COMUNICAZIONE E CONTENUTO DELLA CITAZIONE A GIUDIZIO

1. La citazione a giudizio deve essere notificata, a mezzo Ufficiale Giudiziario, ovvero a mezzo p.e.c., almeno trenta giorni liberi prima della data di comparizione all'incolpato nel domicilio professionale o in quello eventualmente eletto; questi ha facoltà di presenziare all'udienza dibattimentale.

2. La citazione contiene:

a) le generalità dell'incolpato;

b) l'enunciazione in forma chiara e precisa degli addebiti, con le indicazioni delle norme violate; se gli addebiti sono più di uno essi sono contraddistinti da lettere o da numeri;

c) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione avanti alla sezione giudicante del C.d.D. per il dibattimento, con l'avvertimento che l'incolpato può essere assistito da un difensore e che, in caso di mancata comparizione, non dovuta a legittimo impedimento o assoluta impossibilità a comparire, si procederà in sua assenza;

d) l'avviso che l'incolpato, entro il termine di sette giorni prima della data fissata per il dibattimento, ha diritto di produrre documenti e di indicare testimoni, con l'enunciazione sommaria delle circostanze sulle quali essi dovranno essere sentiti;

e) l'elenco dei testimoni che la sezione giudicante intende ascoltare, valutata la loro rilevanza e conducenza;

f) la data e la sottoscrizione del presidente e del segretario della sezione.

CAPO V

FASE DIBATTIMENTALE E DISCUSSIONE

ART. 19

DIBATTIMENTO

1. Il dibattimento si svolge davanti alla sezione designata costituita in Collegio di 3 componenti.
2. Nel corso del dibattimento l'incolpato ha diritto di:
 - a) produrre documenti;
 - b) interrogare o far interrogare testimoni;
 - c) rendere dichiarazioni e, ove lo chieda o vi acconsenta, di sottoporsi all'esame della sezione competente per il dibattimento;
 - d) avere la parola per ultimo, prima del proprio difensore.
3. La sezione costituita in Collegio:
 - a) acquisisce i documenti prodotti dall'incolpato;
 - b) ove reputato necessario, chiede all'incolpato di sottoporsi all'esame;
 - c) provvede all'esame dei testimoni e subito dopo, a quello dell'incolpato che ne ha fatto richiesta o che vi ha acconsentito;
 - d) procede, d'ufficio o su istanza di parte, all'ammissione e all'acquisizione di ogni eventuale ulteriore prova rilevante per l'accertamento dei fatti.

ART. 20

PROVE UTILIZZABILI

1. Ai fini della decisione sono utilizzabili:
 - a) le dichiarazioni e i documenti provenienti dall'incolpato;
 - b) gli atti formati e i documenti acquisiti nel corso della fase istruttoria e del dibattimento;
 - c) gli esposti e le segnalazioni inerenti alla notizia di illecito disciplinare e i verbali di dichiarazioni testimoniali redatti nel corso dell'istruttoria, che non sono stati confermati per qualsiasi motivo in dibattimento, sono utilizzabili per la decisione solo nel caso in cui la persona dalla quale provengono sia stata citata come teste per il dibattimento.

ART. 21

DISCUSSIONE

1. Terminato il dibattimento, il presidente ne dichiara la chiusura dando la parola per la discussione all'incolpato che, eventualmente, ne abbia fatto richiesta ed al suo difensore.

CAPO VI

FASE DECISORIA

ART. 22

DELIBERAZIONE DELLA DECISIONE

1. Terminata la discussione la sezione, costituita in Collegio di tre componenti, decide a maggioranza, procedendo alla votazione sui temi indicati dal Presidente, non essendo consentita l'astensione.

ART. 23

PRONUNCIA DELLA DECISIONE

1. Il Presidente della sezione dà tempestiva comunicazione alle parti del dispositivo della decisione assunta.
2. Il dispositivo deve indicare il termine per proporre l'impugnazione della decisione disciplinare davanti al Consiglio nazionale degli Ingegneri.
3. La motivazione del provvedimento deve essere depositata nel termine di trenta giorni dall'avvenuta comunicazione. Nel caso di decisioni complesse, il termine per il deposito della motivazione può essere aumentato fino al doppio, con provvedimento del Presidente della sezione inserito nel dispositivo della decisione.

ART. 24

DECISIONE DI NON LUOGO A PROVVEDERE

1. Con la decisione che definisce il procedimento, la sezione può deliberare il proscioglimento dell'incolpato con la formula: «non esservi luogo a provvedimento disciplinare».

ART. 25

RICHIAMO VERBALE

1. Nei casi di infrazioni lievi e scusabili, la sezione con la decisione che definisce il procedimento può deliberare il richiamo verbale dell'incolpato.
2. Il richiamo verbale non ha carattere di sanzione disciplinare ed è dato all'iscritto con lettera riservata.

ART. 26

DECISIONE DI CONDANNA

1. Con la decisione che definisce il procedimento la sezione può infliggere una delle seguenti sanzioni disciplinari:
 - a) avvertimento, quando il fatto contestato non è grave e vi è motivo di ritenere che l'incolpato si asterrà dal compiere altre infrazioni;
 - b) censura, quando la gravità dell'infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti dell'incolpato e il suo comportamento successivo al fatto inducono a ritenere che egli non incorrerà in un'altra infrazione;

c) sospensione dall'esercizio della professione o della pratica da due mesi a cinque anni, a fronte di violazioni di norme di comportamento e deontologiche tali da non consentire l'irrogazione della sanzione della censura. La durata della pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio della professione e/o di quella cautelare interdittiva inflitte all'ingegnere dall'autorità giudiziaria è computata nella durata della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione;

d) radiazione, a fronte di violazioni molto gravi che rendono incompatibile la permanenza nell'albo dell'incolpato.

ART. 27

SANZIONI DISCIPLINARI

1. L'avvertimento consiste nell'informare l'incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni.

2. La censura consiste nel biasimo formale.

3. La sospensione consiste nell'esclusione temporanea dall'esercizio della professione o dal praticantato.

4. La radiazione consiste nell'esclusione definitiva dall'albo, elenco o registro e impedisce l'iscrizione a qualsiasi altro albo elenco o registro, fatto salvo quanto previsto dal comma successivo.

5. Il professionista radiato può chiedere di essere nuovamente iscritto decorsi cinque anni dall'esecutività del provvedimento sanzionatorio, entro e non oltre un anno dalla scadenza di tale termine.

ART. 28

NOTIFICAZIONE DELLA DECISIONE

1. Copia integrale del provvedimento è notificata, a mezzo Ufficiale Giudiziario o a mezzo p.e.c., a cura della segreteria del C.O.I.:

a) all'incolpato nel domicilio professionale o in quello eventualmente eletto;

b) al Consiglio dell'ordine presso il quale l'incolpato è iscritto;

TITOLO III

SOSPENSIONE

ART. 29

SOSPENSIONE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DELL'A.G.

1. Il Presidente del C.D.T. delibera la sospensione cautelare dall'esercizio della professione o dal tirocinio, quando l'autorità giudiziaria abbia disposto:

a) una misura cautelare definitiva o interdittiva in sede penale o confermata in sede di riesame o di appello;

b) la pena accessoria della sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte ai sensi dell'art. 35 del codice penale anche se con la sentenza penale di primo grado sia stata disposta la condizionale della pena;

2. Il Presidente del C.D.T. dà immediata notizia dell'adozione della sospensione cautelare al C.O.I. presso il quale è iscritto l'ingegnere o il praticante affinché vi sia data esecuzione.

3. Contro la sospensione cautelare l'interessato può proporre ricorso al Consiglio nazionale degli Ingegneri nel termine di venti giorni dalla notifica del provvedimento, nei modi previsti per l'impugnazione dei provvedimenti disciplinari.

TITOLO IV

DELLA IMPUGNAZIONE DELLE DECISIONI DISCIPLINARI

ART. 30

IMPUGNAZIONE DELLE DECISIONI DEL C.d.D.

1. Avverso le decisioni del C.d.D. è ammesso ricorso avanti al Consiglio nazionale degli Ingegneri nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento.

2. Possono proporre ricorso:

a) l'incolpato, nel caso di affermazione di responsabilità;

b) il consiglio dell'ordine presso cui l'incolpato è iscritto, per ogni decisione;

c) il procuratore della Repubblica, per ogni decisione;

d) il procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'Appello del distretto dove ha sede il C.d.D. che ha emesso la decisione, per ogni decisione.

3. Il ricorso deve essere presentato ovvero spedito a mezzo posta dall'incolpato o dal suo difensore nella segreteria del C.O.I. presso cui l'incolpato è iscritto che senza indugio lo trasmette al C.D.T. Nel caso di spedizione a mezzo posta ai fini della tempestività del ricorso varrà la data di spedizione.

4. Il ricorso è notificato a cura del C.D.T. al Pubblico Ministero e al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello, i quali possono proporre impugnazione incidentale entro venti giorni dalla notifica.

5. La proposizione del ricorso sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato.

TITOLO V

DELL'ESECUZIONE DELLE DECISIONI DISCIPLINARI

ART. 31

ESECUTIVITA' DELLA DECISIONE DISCIPLINARE

1. La decisione emessa dal C.d.D. non impugnata è esecutiva.

2. Le sospensioni e le radiazioni decorrono dalla scadenza del termine previsto per la impugnazione della decisione del C.d.D., se non proposta, ovvero dal giorno successivo alla notifica all'incolpato della sentenza del Consiglio nazionale degli Ingegneri che decide sull'impugnazione. L'incolpato è tenuto ad astenersi dall'esercizio della professione o dal tirocinio senza necessità di alcun ulteriore avviso.

ART. 32

ESECUZIONE DELLA DECISIONE DISCIPLINARE

1. Per l'esecuzione di tutte le sanzioni disciplinari è competente il C.O.I. al cui albo o registro è iscritto l'incolpato.

2. Quando sia divenuta definitiva la decisione che irroga una sanzione disciplinare ovvero che pronuncia il proscioglimento, il Segretario del C.D.T. ne dà comunicazione sia all'ordine di appartenenza, che a quello che abbia eventualmente attivato il procedimento disciplinare trasmettendo a ciascuno copia della decisione corredata dalle relazioni di notifica.

3. Nell'ipotesi di sanzioni sostanziali il presidente del Consiglio dell'Ordine di appartenenza dell'iscritto, avuta notizia dell'esecutività della sanzione, verifica senza indugio la data della notifica della decisione del C.D. ed invia all'ingegnere sanzionato, a mezzo pec e raccomandata con avviso di ricevimento, nel domicilio professionale ed in quello del difensore designato per il procedimento, una comunicazione recante la data di decorrenza dell'esecuzione della sanzione e quella finale.

Nell'ipotesi di sanzioni formali il C.O.I. procede esclusivamente all'inserimento della decisione nel fascicolo personale dell'iscritto.

4. Nel caso in cui siano inflitte la sospensione, la radiazione o la sospensione cautelare, di esse è data comunicazione senza indugio:

- a) ai capi degli uffici giudiziari del distretto ove ha sede il consiglio dell'ordine competente per l'esecuzione;
- b) a tutti i C.O.I.;

5. Copia della suddetta comunicazione è affissa presso gli uffici del C.O.I. di appartenenza dell'iscritto che è competente per l'esecuzione.

6. Qualora sia stata irrogata la sanzione della sospensione a carico di un iscritto al quale, per il medesimo fatto, sia stata applicata la sospensione cautelare, il C.O.I. determina d'ufficio senza ritardo la durata residua della sanzione, detratto il periodo di sospensione cautelare già scontato. In questo caso l'estratto della delibera contenente il termine finale della sanzione è immediatamente notificato all'interessato e comunicato ai soggetti di cui al comma 2.

TITOLO VI

DELLA RIAPERTURA DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

ART. 33

RIAPERTURA DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

1. Il procedimento disciplinare, concluso con provvedimento definitivo, è riaperto:

a) se è stata inflitta una sanzione disciplinare e, in ipotesi di identità dei fatti oggetto di indagine disciplinare e del processo penale, qualora, l'autorità giudiziaria abbia emesso sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'incolpato non lo ha commesso. In tale caso deve essere pronunciato il proscioglimento anche in sede disciplinare;

b) se in sede disciplinare è stato pronunciato il proscioglimento e l'autorità giudiziaria ha emesso sentenza di condanna per reato non colposo fondata su elementi rilevanti per l'accertamento della responsabilità disciplinare che non sono stati valutati dal C.d.D..

In tale caso i nuovi elementi sono liberamente valutati nel procedimento disciplinare riaperto.

2. La riapertura del procedimento disciplinare avviene a richiesta dell'interessato o d'ufficio con le forme del procedimento ordinario.

3. Per la riapertura del procedimento e per i provvedimenti conseguenti è competente il Consiglio di Disciplina che ha emesso la decisione. Il giudizio è affidato a una sezione in composizione diversa da quella che ha esitato il procedimento riaperto.

4. Nel caso di cui al primo comma lett. a) la riapertura del procedimento disciplinare può avvenire in ogni tempo:

a) d'ufficio, ad istanza del C.O.I. o del Consiglio di Disciplina che, avendo inflitto la sanzione disciplinare, abbia avuto in qualsiasi modo notizia della pronuncia della sentenza penale di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'incolpato non l'ha commesso;

b) ad istanza dell'interessato.

TITOLO VII

DEI POTERI ISPETTIVI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

ART. 34

POTERI ISPETTIVI DEL C.N.I.

1. Il C.N.I. vigila sul corretto esercizio dell'azione disciplinare e sullo svolgimento dei procedimenti disciplinari. A tal fine può:

a) richiedere ai C.D.T. notizie relative all'attività disciplinare svolta;

b) nominare, scegliendoli tra gli ingegneri iscritti all'albo, ispettori per il controllo del regolare funzionamento del Consiglio di Disciplina quanto all'esercizio delle funzioni in materia disciplinare. Gli ispettori possono esaminare tutti gli atti, compresi quelli riguardanti i procedimenti archiviati e redigono e inviano al C.N.I. la relazione su quanto riscontrato, formulando osservazioni e proposte;

c) disporre la decadenza dei singoli componenti del Consiglio di Disciplina. Al componente decaduto subentra il primo dei non eletti mantenendo il rispetto delle quote di genere.

2. Analoghi poteri ispettivi possono essere esercitati dal C.N.I. per quanto riguarda i procedimenti in corso presso i Consigli dell'Ordine.